

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta dell'11 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3675 - Area Generale di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale Attività Sociale Sport Tempo Libero e Spettacolo - Contributo fondazione villaggio dei ragazzi di Maddaloni, all'Unione Italiana Ciechi, ad Associazioni Regionali per la tutela di cittadini mutilati, invalidi ed handicappati (L.R. 28/4/1975, n. 24, LL.RR. 2/8/1982, n. 34 e 28/2/1987, n. 12, LL.RR. 41/86 e 15/95) - Variazione compensativa al bilancio 2003.

omissis

PREMESSO

- che la Regione Campania concede contributi ai seguenti organismi non lucrativi di utilità sociale:

A) alla Fondazione Villaggio dei ragazzi "don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Ce), a titolo di concorso nelle spese di gestione (L.R. 28.4.1975, n. 24);

B) all'Unione Italiana Ciechi - Consiglio regionale per la Campania - in considerazione dell'alto rilievo sociale ed allo scopo di far meglio perseguire, ai sensi del D.P.R. 23.12.1978, i propri compiti istituzionali, sia associativi che di rappresentanza e tutela dei minorati della vista così come previste dalle norme vigenti e da quelle statutarie (LL.RR. 2.8.82, n. 34 e 28.2.87, n. 12);

C) alle Associazioni di patronato che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati, "per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture", indicate nella L.R. 23.12.1986, n.41, artt. 1 e 4 e cioè: Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG); Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS); Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG); Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC); Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL); Ente Nazionale Sordomuti (ENS) nonché "alle Fondazioni, Enti Morali o Federazioni tra esse che operi a favore dei cittadini portatori di handicap e ne abbia fatto regolare istanza art. 1/bis della L.R. 6.04.1995, n.15 di modifiche ed integrazioni alla legge 41/86.

Per quanto riguarda quest'ultimo specifico intervento occorre ulteriormente specificare:

- che l'art. 2 della L.R. 15/95 - che ha fatti propri gli artt. 1 e 4 della L.R. 41/86 - oltre a determinare per ciascuna Associazione l'aliquota da applicare per la ripartizione del fondo previsto in bilancio, prevede che il 20% di detto fondo debba essere destinato a favore dei soggetti di cui all'art. 1/bis sopra citato;

- che gli organismi di cui all'art. 1/bis della L.R. 15/95 che hanno prodotto istanza sono i seguenti: a) Associazione Sindrome di Down, b) C.R.H. Coordinamento Regionale Handicappati, c) U.N.P.M.I.C. Unione Nazionale Profughi Mutilati ed Invalidi Civili;

- che sempre ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 15/95, dette aliquote percentuali vanno rideterminate ogni due anni, con apposito atto da sottoporre all'esame della competente VI° Commissione Consiliare, sulla base del numero degli assistiti di ciascuna Associazione e del volume delle attività svolte da valutare in base al consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente da presentare entro il primo trimestre dell'anno successivo all'erogazione del contributo;

- che, per l'erogazione del contributo dell'anno 2003, ricorre l'applicazione del suddetto presupposto legislativo;

- che non tutte le Associazioni hanno presentato i consuntivi di spesa in quanto il contributo precedente è stato erogato solo nel 2003 per cui, allo stato, non è ancora possibile perfezionare l'atto da sottoporre al Consiglio regionale;

- che, per quanto sopra, si renderà necessario riproporre ulteriore atto provvedimentale per la quantificazione dei contributi da erogare a ciascuna Associazione, nell'ambito del plafond di spesa che si andrà ad individuare per l'intervento di che trattasi, e ad avvenuta acquisizione del previsto parere di cui all'art. 2, della L.R. 6.4.1995, n. 15;

ATTESO:

- che con Legge Regionale n. 16 del 5 agosto 2003 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 con il quale l'Area 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - Settore 01 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - è stato dotato di risorse finanziarie nell'Unità Previsionale di Base 4.16.41 - Assistenza;

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 2546 del 6.08.2003 ad oggetto: "Approvazione Bilancio Gestionale 2003, art. 21 - L.R. 30.4.2002, n. 7, - Adempimenti collegati alle LL.RR. 15 e 16 del 5.08.2003 (Legge finanziaria e legge di bilancio 2003), sul competente CAP. 7801 - U.P.B. 4.16.41.0.1 - Spese correnti - denominato: "Contributo Fondazione Villaggio dei ragazzi di Maddaloni, all'Unione Italiana Ciechi, ad Associazioni regionali per la tutela di cittadini mutilati, invalidi ed handicappati (L.R. 28.4.1975, n. 24, LL.RR. 2.8.1982, n. 34 e 28.2.1987, n. 12, LL.RR. 41/86 e 15/95)" è stata prevista una dotazione di competenza pari ad Euro 651.760,07;

CONSIDERATO:

- che negli esercizi finanziari precede riti le risorse previste per ciascuno dei tre interventi erano state notevolmente superiori;

- che nell'ottica del contenimento della spesa pubblica non è stato possibile, in sede di variazioni al bilancio 2003, prevedere ulteriori risorse da iscrivere al competente capitolo 7801/2003;

- che a tanto possa provvedersi, però, senza ulteriori aggravii al bilancio 2003, apportando la seguente variazione compensativa ai sensi della L.R. 5.8.2003, n. 16, art. 5 - formulato ai sensi della L.R. 30.4.2002, n. 7, art. 29 - che determinerà una dotazione in termini di competenza pari ad E 700.000,00=:

CONSIDERATO, inoltre:

- che né nella legge di bilancio né nel bilancio gestionale è stato quantificato il contributo per ciascuno degli interventi;

- che occorre, pertanto, quantificare il contributo da assegnare alla Fondazione Villaggio dei ragazzi di Maddaloni e quello da assegnare all'Unione Italiana Ciechi nonché individuare il plafond di spesa, al fine del successivo riparto, da assegnare alle Associazioni di, patronato di cui alle LL.RR. 41/86 e 15/95;

RILEVATO che si possa individuare l'entità dei contributi ed il plafond di spesa, al netto della ritenuta del 4% ex art. 28 del D.P.R. n. 600/73 in quanto non applicabile, per ciascuno degli interventi, così come indicato nel seguente prospetto:

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'impegno e la liquidazione dei contributi agli Enti beneficiari così come sopra indicati;

VISTA la L.R. 23.12.1986, n. 41;

VISTA la L.R. 6.4.1995, n. 15;

VISTA la L.R. 5.08.2003, n. 16;

VISTA la L.R. 30.4.2002, n. 7;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

- di approvare, ai sensi della L.R. 5 agosto 2003, n. 16, art. 5 - formulato ai sensi della L.R. 30.4.2002, n. 7, art. 29 - la seguente variazione compensativa al bilancio di previsione 2003, approvato con L.R. 5.8.2003, n. 16 e bilancio gestionale 2003 approvato con D.G.R. 2546 del 6.8.2003, significando che la stessa non comporta incrementi sulle disponibilità totali attribuite al Settore Assistenza Sociale che pertanto restano invariate:

- di assegnare agli organismi di seguito indicati il contributo finanziario per l'anno 2003 nella misura a fianco di ciascuno riportata:

a) Villaggio dei ragazzi "don Salvatore D'Angelo di Maddaloni (Ce) C 200.000,00

b) Unione Italiana Ciechi - Consiglio regionale della Campania - con sede in Napoli E 200.000,00

c) Associazioni di patronato di cittadini mutilati, invalidi ed handicappati della Campania E. 300.000,00

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'impegno del fondo di Euro 700.000,00 imputando la spesa sul competente capitolo 7801 - U.P.B. 4.16.41.0.1 - del bilancio 2003 che ne presenta la disponibilità, in termini di competenza, giusta variazione al bilancio di previsione 2003 approvata con il presente provvedimento;

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la liquidazione dei contributi in favore della Fondazione Villaggio dei ragazzi "don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Ce) e della Unione Italiana Ciechi - Consiglio regionale della Campania;

- di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dei contributi in favore delle Associazioni di patronato di cittadini mutilati, invalidi ed handicappati ad avvenuta acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare da esprimere sul piano di riparto del fondo attribuito a tale intervento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 6/4/1995, n. 15 di modifica ed integrazione alla L.R. 41/86;

- di inviare al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio e al Settore Assistenza Sociale per quanto di rispettiva competenza nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante